



**COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO**  
**SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**  
**PROVINCIA DI ROMA**

P.zza XXIV Maggio – 00010 Tel. 0774/420344 – Fax. 0774/420344

**Prot** 603/10/IX-II-1                      **Ordinanza n °** 20/2010                      **Li,** 28/06/2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- *Visto l'atto di indirizzo da parte dell'Assessorato al Turismo e Spettacolo-Assessorato Servizi Pubblici e Polizia Locale, considerata la soddisfazione della popolazione per l'isola pedonale sperimentata nell'anno 2009, relativo alla istituzione di due aree pedonali urbane, , per il periodo estivo compreso per i mesi di Luglio - Agosto 2010, una in Piazza Belvedere Aldo Nardi ed una in Piazza S. Liberata e Via A. Pierdominici;*
- *Valutata l' utilità e la necessità di destinare la predetta area allo scopo, al fine di favorire, durante l'imminente stagione estiva un gradevole e salutare soggiorno sia della cittadinanza locale che dei numerosi visitatori e turisti;*
- *Atteso che per la tutela della salute e della sicurezza delle persone è opportuno eliminare le cause di inquinamento acustico ed atmosferico, determinato dal transito dei veicoli ;*
- *Considerato la necessità di assicurare un sistema segnaletico adeguato a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare, attraverso l'integrazione della Segnaletica stradale lungo le vie e piazze interessate dall'area pedonale;*
- *Visto il T.U.L.P.S.;*
- *Visto l'art. 3 del Nuovo Codice della Strada - D.L.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni, che definisce l'area pedonale urbana;*
- *Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada - D.L.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;*
- *Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. del 16/12/1992 n° 495 e successive modificazioni;*
- *Visto il T.U. EE. LL., approvato con D.to lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;*
- *Visto lo Statuto del Comune di Sant'Angelo Romano;*
- *Vista il Decreto del Sindaco n° 2/2009 avente per oggetto "Attribuzione posizione organizzativa" ed il successivo Decreto del Sindaco n° 3/2010 avente per oggetto "Conferma posizione organizzativa".*

**O R D I N A**

*Con decorrenza 03/07/2010, fino al 29/08/2010, l'istituzione del **divieto di sosta, di fermata e transito, di qualsiasi veicolo a motore e non (compresi i velocipedi)**, due aree pedonali urbane, appositamente indicate e delimitate con prescritti cartelli e segnali, una individuata **in Piazza S.Liberata e Via Pierdominici** ed una individuata **in Piazza B. A. Nardi** :*

***Dalle ore 20,00 alle ore 24,00 dei giorni feriali ;**  
**Dalle ore 20,00 alle ore 01,00 dei giorni festivi e prefestivi;***

*L'area pedonale urbana sarà appositamente indicata e delimitata con prescritti cartelli e segnali.*



**COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO**  
**SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**  
**PROVINCIA DI ROMA**

P.zza XXIV Maggio – 00010 Tel. 0774/420344 – Fax. 0774/420344

***Possono accedere e sostare “PER IL TRANSITO A PASSO D’UOMO” senza necessità di alcun titolo autorizzativo le seguenti categorie di veicoli:***

1. *Veicoli appartenenti a Forze Armate, Vigili del Fuoco, veicoli in servizio di Polizia Stradale, Servizi di Soccorso;*
2. *Veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, purché muniti di apposito tagliando;*
3. *Veicoli per bambini e per uso invalidi di cui all’art.196 DPR 495/1992;*

***Possono esclusivamente accedere “PER IL SOLO TRANSITO A PASSO D’UOMO”, quindi non sostarvi, senza necessità di alcun titolo autorizzativo le seguenti categorie di veicoli:***

1. *Veicoli di proprietà o in uso esclusivo a titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati ubicati in Via A. Pierdominici.*

***Si demanda all’Ufficio Tecnico - Manutentivo l’apposizione della segnaletica stradale non meno di 48 ore prima ai sensi dell’art. 6 comma 4 f) del C.d.S. di cui all’elenco che gli verrà trasmessa insieme al presente provvedimento.***

*L’inosservanza della presente comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, **NONCHE’ la rimozione forzata del veicolo.***

*E’ consentita la rimozione della segnaletica all’uopo istituita, da parte del personale incaricato, nei giorni di pioggia, o di maltempo, tali, da impedire che l’area pedonale possa essere utilizzata per lo scopo di cui in premessa.*

*In relazione al disposto dell’ art. 37, comma 3 del D.Lgs n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture.*

*In relazione al disposto dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. del Lazio. A norma dell’art. 8 della stessa L. 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Sant’Angelo Romano.*

*Il Servizio di Polizia Locale del Comune di Sant’Angelo Romano e chiunque altro per legge obbligato, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**POLIZIA LOCALE**  
**f.to Ten. LUCIDI Giulia**

***Affisso all’Albo Pretorio al n° 106/10***  
***Del Comune di Sant’Angelo Romano***  
***Dal 28/06/2010 al 27/07/2010***